



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)  
[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

A tutti i clienti  
in indirizzo



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ Giugno - Luglio 2010 ]

### MANOVRA CORRETTIVA: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

D.L. del 31/5/2010 n. 78 - Pubblicato in GU n. 125 del 31/5/2010 - SO



Nel presente paragrafo si illustrano (in estrema sintesi) le principali novità fiscali introdotte dalla c.d. Manovra correttiva. Con l'impegno di tornare sull'argomento, qui di seguito si riportano le principali disposizioni adottate in materia fiscale.

#### Comunicazione telematica operazioni soggette ad IVA: "nuova versione" degli elenchi clienti fornitori

Col fine di contrastare le frodi IVA, è stato introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro**.

Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, imprese e liberi professionisti.

La comunicazione avrà ad oggetto tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 Euro.

Le operazioni oggetto di controllo potrebbero riguardare anche gli acquisti al dettaglio, relativi sia l'acquisto di merce inerente all'attività d'impresa, sia all'acquisto di merce inerente la sfera personale ampliando la capacità di controllo del fisco.

La disposizione in commento entrerà in vigore successivamente all'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, (in attesa di pubblicazione), nel quale saranno chiarite le modalità operative ed i termini per effettuare le comunicazioni.

#### Tracciabilità dei pagamenti: nuovo limite di 5.000 euro alla circolazione di contante

In tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è stato **ridotto a 5.000 Euro**, (rispetto alla precedente soglia di 12.500 Euro), **il limite per l'utilizzo:**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

1. **di denaro contante;**
2. **assegni trasferibili;**
3. **titoli al portatore.**

Pertanto, è ora vietato il pagamento in contanti per importi complessivamente **pari o superiori a 5.000 euro** mediante utilizzo di denaro contante, libretti di deposito bancari, libretti postali al portatore, titoli al portatore.

**Gli assegni bancari e postali** se emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l'indicazione: del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

**I libretti di deposito bancari o postali al portatore:**

1. se aperti successivamente al 31/05/2010 dovranno avere un saldo inferiore a 5.000 euro;
2. **per quelli già esistenti alla data del 31/05/2010** sarà necessario provvedere **entro il 30 giugno 2011 all'estinzione**, ad opera del portatore, oppure alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a 5.000 euro.

Da ultimo, si ricorda che le violazioni delle disposizioni al limite della circolazione di denaro in contante di cui sopra sono punibili con pesanti **sanzioni**.

### **Nuovo redditometro: ampliati gli indici di spesa e introdotta anche la discriminante famiglia e territorio**

Vengono introdotte le attese disposizioni relative al "nuovo redditometro", ossia al nuovo strumento di accertamento del reddito presunto sulla base della capacità di spesa accertabile del contribuente. Il redditometro riguarda il (solo) reddito delle persone fisiche e, nella nuova versione, si applicherà a partire dai redditi dichiarati nel 2009.

Il redditometro è uno strumento di accertamento che pone a confronto il reddito dichiarato dal contribuente con il reddito presunto dal fisco dedotto dalle spese accertabili. Per calcolare il reddito presunto il nuovo redditometro farà riferimento a:

- nuovi indici di spesa accertabili quali: l'iscrizione a centri benessere, circoli esclusivi, scuole private di prestigio, beni di lusso in leasing;
- le spese sostenute vengono differenziate tra quelle "base" e quelle "voluttuarie"; assumono rilevanza, inoltre, le sole spese sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame;
- sono introdotti, come elementi per la determinazione del reddito accertabile, la famiglia, (ossia la capacità reddituale del nucleo familiare nel suo complesso), e il territorio, evidenziando differenze geografiche oltre che inerenti a Città, Comuni, piccoli paesi;
- il reddito accertato e quello dichiarato andranno assunti al lordo di eventuali detrazioni o deduzioni;
- per procedere all'accertamento è necessario evidenziare uno scostamento del 20% (e non più



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

del 25%) tra reddito accertato e reddito dichiarato anche per un solo periodo d'imposta (e non due come nella precedente versione).

### **Aggiornamento catastale: valevole ai soli fini fiscali**

Entro il 31 dicembre 2010 i proprietari di diritti reali su immobili dovranno fare spontanea denuncia per l'aggiornamento catastale degli edifici nel caso in cui questi non risultino iscritti in catasto o siano stati oggetto di modifiche che hanno comportato una variazione del valore catastale o di destinazione d'uso.

Il suddetto aggiornamento comporterà:

- nuove rendite attribuite dal 01.01.2009;
- pagamento delle omesse imposte;
- **riduzione di 1/3 delle sanzioni.**

## **NUOVE MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (provvedimento Agenzia Entrate del 25/06/2010)**



Lo scorso 25 giugno 2010, con apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello aggiornato con l'indicazione dei dati catastali per la richiesta di registrazione degli atti (**modello 69**) ed il modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (**modello CDC**).

Il provvedimento fa seguito alla norma contenuta nella manovra correttiva e, nello specifico, nell'art. 19, commi 15 e 16 del D.L. n. 78/10, in materia dei **nuovi obblighi di indicazione dei dati catastali previsti a decorrere dal 1° luglio 2010** per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, ossia di terreni e fabbricati esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi.

L'obiettivo che si pone il Legislatore, è quello di fare emergere, mediante l'obbligo di indicazione dei dati catastali, gli immobili non iscritti al catasto edilizio urbano.

In particolare, **a partire dall'01.07.2010**, gli **atti pubblici** e le **scritture private autenticate** aventi ad oggetto:

- a) il **trasferimento di diritti reali** (compravendite immobiliari, permutate, conferimenti immobiliari, donazioni, ecc.) su **fabbricati già esistenti**, (incluso in tali diritti anche gli atti di concessione di ipoteca, in quanto atti concernenti diritti reali, ed escludendo invece i contratti preliminari, in quanto privi di effetti reali);



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- b) la **costituzione di diritti reali** (ad esempio, la costituzione dell'usufrutto) su **fabbricati già esistenti**,
- c) la **divisione della comunione su fabbricati già esistenti**;  
**devono contenere, a pena di nullità:**
4. **l'identificazione catastale** (Comune, Foglio, particella e subalterno);
  5. **il riferimento alle planimetrie** depositate in catasto;
  6. **la dichiarazione**, resa dagli intestatari, della **conformità allo stato di fatto dei dati catastali** e delle **planimetrie**.

Sempre a partire **dall'01.07.2010**, il contribuente che presenti la **richiesta di registrazione del contratto di locazione, affitto e comodato di immobili esistenti** in Italia, **priva dell'indicazione dei dati catastali** dell'immobile locato, è punibile con la **sanzione** prevista per la **mancata registrazione** del contratto, (ossia dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta).

La nuova norma riguarda **tutti i contratti di locazione, affitto e comodato**, aventi ad oggetto immobili esistenti sul territorio dello Stato, stipulati sia in forma scritta che orale, nonché gli atti di cessione, risoluzione e proroga (anche tacite) dei suddetti contratti.

Come accennato in precedenza, il nuovo adempimento in oggetto ha determinato la necessità di:

- **aggiornare il modello 69** per la registrazione dei contratti di locazione, inserendo il nuovo quadro D "DATI DEGLI IMMOBILI", all'interno del quale indicare i dati catastali in fase di richiesta di registrazione di contratti di locazione, affitto o comodato di beni immobili;
- approvare il **nuovo modello CDC** per la comunicazione dei dati catastali su cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Occorre evidenziare che per quanto riguarda la **registrazione dei contratti di locazione la decorrenza delle nuove disposizioni fa riferimento alla data di registrazione del contratto e non a quella di stipula del medesimo atto**. Pertanto, ricadrà nell'obbligo di presentazione del nuovo modello 69 un contratto di locazione stipulato il 28 giugno 2010 e registrato il 7 luglio 2010, mentre non sussiste l'obbligo dell'indicazione dei dati catastali per il contratto di locazione stipulato il 30 giugno 2010 e registrato il medesimo giorno.

Le modalità ed i termini di presentazione del modello 69 non sono mutati: la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto.

Il nuovo modello CDC dovrà essere:

- **utilizzato** nei casi di **cessione, risoluzione o proroga dei contratti di locazione o affitto esistenti e già registrati alla data del 30 giugno 2010**, per i quali si verifica **una delle tre**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

**tipologie modificative** (cessione, risoluzione e proroga) degli stessi **in data successiva al 1° luglio 2010.**

- **presentato in forma cartacea** presso l'ufficio dove è stato registrato il relativo contratto, entro il termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro.
- E' bene precisare che l'Agenzia Entrate ha distinto la fattispecie di proroga da quella di rinnovo:
- per **proroga** si intende il rinnovo (anche tacito) dopo la scadenza originaria prevista nel contratto ed è obbligatorio presentare il modello CDC;
  - per **rinnovo** si intende il solo pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima ma sempre entro la scadenza del contratto e non necessita di alcuna presentazione del modello CDC.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione o affitto di beni immobili o che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica, considerati i tempi tecnici di sviluppo delle procedure informatiche da parte dell'Agenzia Entrate, possono presentare il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale. L'attivazione della procedura telematica sarà comunicata con un prossimo provvedimento da parte dell'Agenzia Entrate.

Fino allo scorso 30 giugno 2010, in ottemperanza dell'adempimento previsto dall'art. 17 co. 2 del DPR. n. 131/86, (la presentazione dell'attestato di versamento), era necessario presentare il modello F23 quietanzato, entro 20 giorni dal pagamento dell'imposta di registro, presso un ufficio dell'Agenzia Entrate, ora viene invece assolto anche mediante la presentazione del modello CDC.

Per evitare più comunicazioni dei medesimi dati, il modello CDC va presentato solo una volta, a prescindere dalla casistica riscontrata (cessione, risoluzione o proroga) relativamente ad un contratto di locazione o affitto già registrato alla data del 1° luglio 2010.

Come per il modello 69, la mancata o errata indicazione dei dati catastali nel modello CDC è punita con la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR n. 131/86, ovvero dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto.

## NUOVI CHIARIMENTI PER I MODELLI INTRASTAT

(circolare Agenzia Entrate n. 36/E del 21 giugno)



Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 36/E del 21.6.2010 una serie di chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile agli elenchi riepilogativi delle operazioni UE. Premettendo brevemente quelle che sono le nuove



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

regole introdotte, dal 1° gennaio 2010, con riguardo a modalità e termini di presentazione dei modelli INTRA, si evidenziano i principali chiarimenti forniti dal suddetto documento di prassi.

### Termini e modalità di presentazione

#### PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati in base alle seguenti periodicità:

- **trimestrale:** per coloro che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- **mensile:** per coloro che non si trovano nelle predette condizioni.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri devono presentare i modelli Intra con periodicità trimestrale, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della predetta soglia dei 50.000 euro.

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia (€ 50.000):

- i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia Entrate ebbe modo di chiarire che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

I soggetti tenuti a presentare gli elenchi INTRA con cadenza trimestrale hanno la facoltà di optare per la presentazione mensile. In tal caso la scelta è vincolante per l'intero anno.

Con riguardo alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat. In considerazione di tale novità, i soggetti passivi che rendono o ricevono esclusivamente prestazioni di servizi presentano i relativi modelli Intrastat con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di € 50.000,00.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	<p>Gli elenchi Intra vanno presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).</p> <p>Rimane ferma la possibilità, prevista dalla C.M. n. 5/E del 2010, di presentare modelli Intrastat integrativi entro il 20.7.2010, senza applicazione di sanzioni al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;</li><li>- al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali.</li></ul>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<p>Gli elenchi riepilogativi vanno presentati esclusivamente in via telematica utilizzando alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il Servizio Telematico Doganale (Intr@Web);</li><li>• il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline).</li></ul>

#### I chiarimenti della circolare n. 36/E

<b>CAMBIO DI PERIODICITÀ NEL CORSO DEL TRIMESTRE</b>	<p>I soggetti trimestrali che <b>nel corso di un trimestre superano il limite</b> di 50.000 euro devono <b>presentare immediatamente gli elenchi con periodicità mensile</b>. Così, ad esempio, considerando il superamento del limite nel corso del secondo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativamente ad aprile, va presentato l’elenco trimestrale entro il 25 maggio, barrando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”;</li><li>• per maggio, deve essere presentato l’elenco trimestrale entro il 25 giugno riferito ai mesi di aprile e maggio, barrando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”;</li><li>• infine per il mese di giugno, occorre presentare l’elenco trimestrale entro il 25 luglio riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno barrando la casella “trimestre completo.”</li></ul>
<b>SERVIZI RICEVUTI ESEGUITI NEL 2009 CON AUTOFATTURAZIONE EFFETTUATA NEL</b>	<p>Il momento impositivo per i soggetti nazionali è identificato dall’art. 6 del decreto Iva. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell’Iva (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da considerarsi rilevante nel</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<b>2010</b>	2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Ciò al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.
<b>TERMINI DI REGISTRAZIONE DELL'AUTO-FATTURA</b>	L'autofattura va emessa all'atto del pagamento del corrispettivo, corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all'art. 23 del decreto IVA, con riferimento alla data di emissione. Pertanto, un'autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.
<b>PERIODICITÀ MENSILE PER SCELTA</b>	I soggetti che dal 2010 iniziano a presentare i modelli Intrastat con cadenza mensile devono rispettare tale periodicità per tutto l'anno anche qualora il mancato superamento della soglia dei 50.000 euro consentirebbe la presentazione degli elenchi con periodicità trimestrale.
<b>SUPERAMENTO DEL LIMITE SOLO IN 1 TRIMESTRE</b>	A regime, se il limite di 50.000 euro verrà superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente, il contribuente sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi. In tale caso potrà ritornare alla cadenza trimestrale di presentazione se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi. Per il solo 2010, i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi potranno adottare la periodicità trimestrale fino a quando non superano la soglia di 50.000 euro.
<b>ASSENZA DI OPERAZIONI</b>	Se un soggetto passivo non compie nel mese o trimestre alcuna operazione rilevante ai fini in esame non è obbligato alla presentazione degli elenchi Intra.
<b>INVIO BENI IN CONTO DEPOSITO, PROVA O VISIONE</b>	I modelli Intra non devono essere presentati in caso di beni spediti in un altro Stato UE "senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata." Come previsto dall'art. 41, comma 2, lett. c), DL n. 331/93, costituisce una cessione UE assimilata l'invio di beni in un altro Stato UE "effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale." A tal proposito l'Agenzia chiarisce che per una cessione UE o assimilata l'obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione dei beni e di conseguenza tale operazione dovrà essere inclusa solo negli



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

	elenchi INTRA relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a registrazione.
<b>FATTURE DI ACCONTO (SERVIZI)</b>	Dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all'atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l'acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi Intra.
<b>SPESE DI TRASPORTO ACCESSORIE</b>	Se la spesa di trasporto addebitata al cliente costituisce prestazione accessoria, ex art. 12, DPR n. 633/72, ad una cessione UE di beni, l'operazione complessiva va indicata nei modelli Intra cessioni. <i>"Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi"</i> .
<b>SOFTWARE "SCARICATO" DA INTERNET</b>	In caso di acquisto di software "scaricato" da Internet, la fattura emessa da un operatore UE all'operatore italiano, costituisce una prestazione di servizi "generica" ex art. 7-ter che va quindi inserita negli elenchi Intra servizi ricevuti, con l'indicazione dei dati relativi al "fornitore" UE del software ancorché lo stesso sia "prodotto" da un soggetto extraUE.
<b>DATA E NUMERO FATTURA DA INDICARE NEI MODELLI INTRA</b>	Con riferimento ai servizi resi da operatori UE a operatori italiani, la data ed il numero della fattura da indicare negli elenchi Intra è quella relativa al registro delle fatture emesse ex art. 23, DPR n. 633/72. Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n. 14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario rettificare i modelli Intra, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.
<b>CAMPO "PAESE DI PAGAMENTO"</b>	Nel campo "Paese di pagamento" degli elenchi in esame concernenti i servizi va indicato il codice relativo allo Stato "in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario".
<b>CAMPO "MODALITÀ DI INCASSO"</b>	Nel campo "Modalità di incasso" degli elenchi Intra servizi deve essere indicato uno dei seguenti tre codici: <b>"A" (accredito):</b> se il corrispettivo della prestazione (o il pagamento) è incassato, (pagato), tramite accredito sul conto corrente bancario effettuato



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

	<p>utilizzando anche “fonti diverse” dal c/c bancario;</p> <p><b>“B” (bonifico):</b> se il corrispettivo della prestazione (o il pagamento) è incassato, (pagato), tramite accredito sul conto corrente bancario effettuato utilizzando un altro c/c bancario;</p> <p><b>“X” (altro):</b> qualora l’incasso o il pagamento avvengano in una modalità diversa rispetto a quelle sopracitate.</p> <p>Se il pagamento del servizio è effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carta di credito, nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “A” (accredito);</li> <li>- ricevuta bancaria, nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro);</li> </ul> <p>Nell’ipotesi in cui al momento della compilazione degli elenchi Intra “il pagamento non è ancora avvenuto il campo «modalità di incasso» va compilato inserendo dati presunti”.</p>
<b>CAMPO “MODALITÀ DI EROGAZIONE”</b>	<p>Nel campo “Modalità di erogazione” degli elenchi Intra servizi va indicato uno dei seguenti due codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>“I” (istantanea):</b> per servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione);</li> <li>- <b>“R” (a più riprese):</b> per servizi erogati ciclicamente (ad esempio, manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, rinnovo di licenza software).</li> </ul>
<b>COMPENSAZIONI DI CREDITI E DEBITI</b>	<p>La “compensazione” di debiti e crediti (di natura commerciale) derivanti da operazioni UE comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per ogni operazione va comunque compilato il relativo mod. Intra;</li> <li>- nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro).</li> </ul>

## BONIFICI PER 36% E 55%: DAL 1° LUGLIO LA RITENUTA D’ACCONTO (art. 25, D.L. n. 78/2010 - c.d. “Manovra correttiva 2010”)



A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.  
In altre parole dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, il quale incasserà, pertanto, l'importo spettante al netto della predetta ritenuta.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.6.2010, individua quali sono i pagamenti interessati dall'effettuazione della ritenuta del 10% e più precisamente la disposizione si applica relativamente ai bonifici disposti per il sostenimento:

- delle spese per il recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;

- delle spese per gli interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

Le banche o le Poste Italiane S.p.a che operano le ritenute sono obbligate a rispettare i seguenti adempimenti (già previsti per i sostituti d'imposta):

a) versare la ritenuta, con le modalità ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l'apposito codice tributo "1039";

b) rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

c) indicare nel mod. 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate nonché le ritenute effettuate.

### **SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE**

I committenti dei lavori che beneficiano delle detrazioni del 36% e del 55%, non sono tenuti ad effettuare alcun ulteriore adempimento, pertanto continueranno ad effettuare il bonifico con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.

### **SOGGETTI CHE EFFETTUANO I LAVORI**

I soggetti che, avendo effettuato i lavori di recupero, ristrutturazione o risparmio energetico, risultano beneficiari del pagamento, otterranno l'accredito delle somme fatturate e incassate tramite bonifico, al netto delle ritenute d'acconto del 10% operate dalla banca/Posta.

Tali ritenute, evidenziate nelle certificazioni rilasciate dalla banca/Posta, potranno essere scomutate in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello UNICO.





STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

## ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA DETRAZIONE O DEDUZIONE DI ALCUNI ONERI

(Circolare Agenzia Entrate 1.7.2010, n. 39/E)

In risposta a specifici quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito esposti relativamente alla deducibilità e detraibilità di alcuni oneri da indicare nel modello UNICO 2010.

<b>SPESE DI ISTRUZIONE</b>	<b><u>Contributi per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero</u></b> Non sono deducibili i contributi versati all'Università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto non rientrano nel concetto di "spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria", contemplato nell'art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR.
<b>SPESE MEDICHE</b>	<b><u>Spese mediche e di assistenza specifica</u></b> Ribadendo che: <ul style="list-style-type: none"><li>- le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da soggetti portatori di handicap, sono deducibili ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), TUIR;</li><li>- le stesse sono deducibili anche se sono state sostenute per familiari non fiscalmente a carico, ai sensi del co. 2, art. 10, TUIR;</li><li>- in caso di ricovero, è necessario che l'istituto di cura certifichi separatamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica (deducibili) da quelle di vitto, alloggio, ecc. (non deducibili),</li></ul> l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.
	<b><u>Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie riabilitative elencate nel D.M. 29 marzo 2001</u></b>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

Per quanto concerne la detrazione del 19% riconosciuta dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, l'Agenzia, riprendendo l'orientamento della circolare 18.5.2006, n. 17/E, ribadisce che le predette prestazioni rese, sia da figure professionali individuate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale ed educatore professionale), che, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

## REDDITO D'IMPRESA E PROFESSIONISTI: CHIARIMENTI DEL FISCO

(Circolare Agenzia Entrate 23.6.2010, n. 38/E)



L'Agenzia Entrate con la circolare in oggetto è intervenuta per commentare ed esprimere la propria interpretazione relativamente ad alcune fattispecie di natura fiscale che interessano sia il reddito professionale che quello d'impresa. Di seguito si indicano sinteticamente i punti di più diffuso interesse.

### **Reddito professionale: immobili**

Col 31 dicembre 2009 ha cessato di avere efficacia la disposizione transitoria recata dal comma 335 della Finanziaria 2007, relativa agli immobili del professionista, sia quelli strumentali, (lo studio professionale) che quelli destinati ad un uso promiscuo (abitazione utilizzata in parte come studio). In particolare:

- a decorrere **dal 1° gennaio 2010 gli immobili di nuova acquisizione non saranno più ammortizzabili** ed i **canoni di leasing** relativi a contratti sottoscritti da tale data **torneranno ad essere indeducibili**;
- **continueranno** comunque ad essere **ammortizzabili gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007 – 2009 e deducibili i canoni di leasing** immobiliari sottoscritti nel **corso di tale triennio** (50% per gli immobili ad uso promiscuo). Dal 2010 le quote di ammortamento ed i canoni di leasing riferiti agli immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009 saranno



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

deducibili senza operare la riduzione ad 1/3 prevista dalla disposizione transitoria per il medesimo periodo.

Pertanto, per gli immobili acquisiti dopo il triennio 2007-2009 non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento; conseguentemente, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento rileva il periodo di acquisizione in proprietà.

### **Reddito professionale: pagamenti e principio di cassa**

Le criticità collegate al criterio di cassa, secondo cui i componenti reddituali positivi e negativi rilevano alla data di incasso o pagamento, risultano connesse, per quanto concerne l'imputazione temporale dei compensi, alla individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. A tal proposito l'Agenzia precisa che:

- i compensi pagati mediante **assegno circolare e bancario** devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la **consegna del titolo dal ricevente al committente**, (non rileva pertanto la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell'assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta);
- nel caso di compensi pagati mediante **bonifico bancario, l'incasso del corrispettivo si realizza nel momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme, da individuarsi nel momento in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente**. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.

La circolare in commento infine evidenzia che anche la ritenuta deve intendersi operata al momento dell'accredito delle somme, in quanto il professionista scomputa la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale. Si possono, pertanto, venire a creare delle asimmetrie con la certificazione (e il modello 770) del cliente pagatore.

### **Si veda il seguente esempio**

Bonifico effettuato dal cliente in data 29/12/09 e accreditato sul conto del professionista il 3/01/10. Il professionista imputerà tale reddito nel 2010 e solo nella dichiarazione relativa al 2010 potrà scomputare la ritenuta subita.

Il cliente pagatore doveva versare la ritenuta con riferimento al mese di dicembre 2009 (quindi entro il 16/01/10) ed inserire la stessa nel modello 770/10 relativo al 2009.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)  
[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

### **Professionisti: riaddebito delle spese comuni**

In caso di riaddebito di spese a colleghi per l'uso comune degli uffici, le somme percepite dal professionista, a seguito del predetto riaddebito, non costituiscono reddito, ma vanno a diminuire il costo originariamente sostenuto (costo sostenuto per utenze € 2.000, importo riaddebitato € 1.400, il professionista che sostiene l'intero costo potrà dedursi solo € 600 imputabili alla propria attività).

Il professionista che riceve la fattura di riaddebito potrà dedurre tale spesa solo al momento dell'effettivo pagamento (se i costi sostenuti in comune si riferiscono al 2009 ma vengono rimborsati solo nel 2010, la deduzione per i professionisti che subiscono il riaddebito sarà ammessa solo nel 2010).

## **AGEVOLAZIONI PER AUTOTRASPORTATORI**

(comunicato dell'Agenzia Entrate del 24/5/2010 n. 109)



Con riferimento al comunicato stampa del 24/5/2010, n. 109, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che anche nel 2010, per effetto dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della L. 191/2009 (Finanziaria 2010), le imprese di autotrasporto merci possono godere di alcune agevolazioni.

### **Credito d'imposta per il recupero del contributo al SSN**

Le imprese di autotrasporto merci (per conto terzi o per conto proprio) possono recuperare quanto versato nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati. Tali somme possono essere recuperate fino alla concorrenza di 300,00 euro per ciascun veicolo. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 per i versamenti effettuati nel 2010.

### **Deduzione forfetaria spese non documentate**

È altresì riconosciuta una deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per le spese non documentate, in caso di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto per conto terzi (art. 66 co. 5 del TUIR).

In particolare, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate pari a:

- **56,00 euro**, per i trasporti effettuati fuori dal territorio comunale ma all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

- **92,00 euro**, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

## PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE - (CM n. 25/E del 19/5/2010)



Come noto, la normativa vigente consente la detrazione dell'Iva gravante sulle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte legate allo svolgimento dell'attività di impresa **alla condizione** che sia rilasciata e registrata la fattura. Non è raro però che, in relazione a pasti di modesto importo, le imprese non richiedano la fattura, con la conseguenza che la spesa viene "certificata" mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo scorso anno, l'Agenzia aveva sostenuto che, in tal caso, l'Iva compresa nel corrispettivo pagato non poteva essere dedotta né dal reddito, né ai fini Irap, in quanto spesa non inerente.

Finalmente, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 19/5/2010 n. 25, ha definito le condizioni di ricorrere delle quali l'IVA non detratta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande è deducibile dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP. L'Amministrazione finanziaria, richiamando il contenuto della precedente R.M. 6.9.80 n. 9/517, nella quale, in materia di rinunce a crediti, è stata riconosciuta la deducibilità delle relative perdite qualora la rinuncia stessa si ponga "in una scelta di convenienza per l'imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico", ha rivisto la sua precedente posizione.

Pertanto, qualora l'imprenditore e il professionista decidano, relativamente alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, di non richiedere le fatture e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, poiché i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture sono superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile, **all'IVA non detratta può essere riconosciuta la natura di costo inerente all'attività esercitata, con la conseguente deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.** Evidentemente la ricevuta fiscale o lo scontrino dovranno essere debitamente conservati a giustificazione della spesa sostenuta.

Diversamente da quanto sopra, non può costituire un costo inerente, e quindi **non è deducibile** dal reddito, l'Iva documentata tramite fattura ma rimasta a carico poiché l'impresa o il professionista non hanno esercitato il diritto alla detrazione.

*Documento chiuso in redazione in data 13/07/2010*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI.*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità

**STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI**

Circolare LUGLIO 2010

Pag. 16